



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio IMU - ICI - TASI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 5 di Registro

Seduta del 14/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno *quattordici* del mese di *febbraio* alle ore **16:30**, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.

I criteri sono stabiliti con verbale di Consiglio Comunale n. 33/2022.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	<i>MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco</i>	X			10)	<i>ONETO Chiara</i>	X		
2)	<i>COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco</i>	X			11)	<i>ORBOLO Antonella</i>	X		
3)	<i>BARBIERI Matteo</i>	X			12)	<i>PIAZZE Stefano</i>	X		
4)	<i>BEANI Emilia Angela</i>	X			13)	<i>PITTAU Aurora</i>	X		
5)	<i>BERSAGLIO Danilo</i>	X			14)	<i>ROMANENGO Carlo</i>	X		
6)	<i>CORSI Laura</i>	X			15)	<i>SANGUINETI Luca</i>	X		
7)	<i>DI MARTINO Daniele</i>	X			16)	<i>STEFANI Guido</i>	X		
8)	<i>MAGGI Mario</i>	X			17)	<i>VACCAREZZA Elisa</i>		X	
9)	<i>MANGIANTE Luca</i>	X			Presenti n. 16 Assenti n. 01 E' assente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri.**

Si dà atto che partecipa a distanza, in collegamento in videoconferenza, il consigliere Pittau Aurora.

E' assente l'Assessore Esterno, **Arch. Enrico Piazzae.**

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Grazia Mori**

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 05 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO:"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 al 15/03/2024.

RICHIAMATI:

- l'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022 che riporta: “*in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”, come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che “*le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente*”.
- i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge.
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore.
- l'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando

l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Tenuto conto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 30 novembre 2023, ha prorogato all'anno 2025 l'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF precisando che i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art.1, comma 169, della L. n. 296/2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato l'art. 7, comma 1, lettera f), del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita o i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette e previa

presentazione di apposita dichiarazione a pena di decadenza ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2020, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2022 e ulteriormente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2023.

Richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), in conformità alle risultanze della Deliberazione n. 134/2018/PRSP/ della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria e di quanto previsto dall'art. 243 quater comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

Richiamato l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 stabilisce che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto il commissario nominato ai sensi dell'art. 247 comma 1 è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato diverse dalla TARI, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 14/06/2019 con la quale si è preso atto dell'avvenuta applicazione delle aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita, dell'applicazione delle misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti, nonché la copertura del costo di gestione per i servizi a domanda individuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

Richiamato l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 2 sancisce che la delibera di cui al comma 1 non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Richiamato l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 3 sancisce che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Richiamato l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 4 sancisce che resta fermo il potere dell'ente disestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle normative vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 nonché di deliberare la maggior aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

Tenuto conto di quanto sopra enunciato, richiamati i limiti della potestà regolamentare stabiliti dalla L. 160/2019 e dal D. Lgs. 446/1997 e richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), si rende necessario confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU previste per l'anno 2023, come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

Atteso quindi che l'aliquota ordinaria viene confermata nella misura del 1,06%, si ritiene di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Tipologia	Aliquote 2024
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) comprese le abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c. 3-bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994 – Immobili di categoria catastale D10 e immobili di altra categoria catastale riportanti l'annotazione in catasto del requisito di ruralità	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (compresi i posti barca)	1,06% (di cui 0,76% quota riservata allo Stato e 0,30% quota riservata al Comune)
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da quelli appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Detrazione su base annua per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Visto in particolare l'art.42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali".

Rilevato che nel rispetto dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 28/01/2024, Prot. Com. n. 3229, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Regolamento dei servizi e degli uffici.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daria Gotelli la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

Il **Presidente**, lasciata la parola al Sindaco per l'illustrazione e, non essendoci interventi, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 11, favorevoli n.11, contrari n. 0, astenuti n. 05 (Consiglieri G. Stefani, A. Pittau, L. Corsi, M. Maggi e D. Di Martino).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

Tanto premesso e ritenuto;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni in premessa, che l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale Propria viene confermata nella misura del 1,06% per l'anno 2024, come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Tipologia	Aliquote 2024
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) comprese le abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c. 3-bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994 – Immobili di categoria catastale D10 e immobili di altra categoria catastale riportanti l'annotazione in catasto del requisito di ruralità	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (compresi i posti barca)	1,06% (di cui 0,76% quota riservata allo Stato e 0,30% quota riservata al Comune)
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da quelli appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Detrazione su base annua per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

- 3) di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 4) di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daria Gotelli la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul Portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione onde assicurare il regolare e puntuale espletamento della gestione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

-presenti n. 16, votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 02 (Consiglieri G. Stefani e A. Pittau).

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Matteo Barbieri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate